



IPSEOA "SAN FRANCESCO"

Istituto Professionale Statale per l' Enogastronomia e l' Ospitalità Alberghiera
Via S. Agata - 87027 PAOLA (CS)



Al personale docente e ATA

pc DSGA

SITO

SEDE

Oggetto: Richiamo e precisazione delle disposizioni in materia di divieto di fumo

In relazione alla questione del rispetto del divieto di fumo nella scuola, in ottemperanza al Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, art.4 si ribadiscono le indicazioni operative obbligatorie a norma di legge, da tenersi per il controllo del divieto di fumo.

La presente circolare è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto quanto previsto dal DL 104/13 e dalle norme di seguito elencate:

1. art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
2. legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
3. legge 11 nov. 1975 n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico":
4. legge 24 nov. 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale";
5. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dic. 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici";
6. circolare del Ministro della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
7. legge 28 dic. 2001 n. 448, art. 52, comma 20 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
8. legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
9. L. n.32 del 3 marzo 2003 art6 "Sanzioni per la violazione del divieto di fumo"
10. circolare del Ministero della salute del 17 dic. 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori"
11. legge 311/04 articolo 1, comma 189 "Aumento delle sanzioni del 10%
12. "Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 all'art.4 comma 2

RICHIAMA

l'osservanza del divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, bagni e scale anti-incendio comprese, in qualsiasi momento della giornata scolastica, compreso l'intervallo dalle lezioni, nonché negli spazi antistanti alla scuola e di sua pertinenza.

Responsabile dell'Istruttoria: Elena Cupello.
IPSEOA "SAN FRANCESCO"

Istituto Professionale Statale per l' Enogastronomia e l' Ospitalità Alberghiera
Via Sant'Agata - 87027 PAOLA (CS) - Tel. 0982.610327 - Fax 0982.621852
C.F. 86000530781 - C.M. CSRH07000Q
e-mail: csrh07000q@istruzione.it - PEC: csrh07000q@pec.istruzione.it
sito web: ipseoapaola.edu.it
Codice Univoco d' Ufficio UF6P2I
CTU c/o Bd'I IT 40 N 01000 03245 451300311332



E' vietato anche l'uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi della scuola.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) dovranno comunque rispettare il divieto di uscire dalle aree esterne di pertinenza della scuola.

Al personale di vigilanza spetta il controllo dell'osservanza del divieto.

Si invita tutto il personale ad una attenta vigilanza come indicato dalle vigenti norme di legge.

Il gruppo di lavoro incaricato di revisione del Regolamento di Istituto predisporrà un'apposita sezione dello stesso per la regolamentazione degli interventi in materia di sanzione disciplinare.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in triplice originale del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. (Allegato 2). In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

Se il trasgressore è minorenni la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

1. in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art. 1, c.189, L. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento);
2. direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE

indicando come causale del versamento: - Infrazione al divieto di fumo – – IPSEOA S. Francesco- Paola;

L'interessato dovrà far pervenire alla Segreteria dell'Istituto, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento,

Responsabile dell'Istruttoria: Elena Cupello

IPSEOA "SAN FRANCESCO"

Istituto Professionale Statale per l' Enogastronomia e l' Ospitalità Alberghiera

Via Sant'Agata - 87027 PAOLA (CS) - Tel. 0982.610327 - Fax 0982.621852

C.F. 86000530781 - C.M. CSRH07000Q

e-mail: csrh07000q@istruzione.it - PEC: csrh07000q@pec.istruzione.it

sito web: ipseoapaola.edu.it

Codice Univoco d' Ufficio UF6P2I



onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato effettuato il pagamento, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma del citato art. 17, scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

Detta circolare sarà oggetto di attenta lettura a studentesse e studenti da parte del Coordinatore, al fine di garantire una adeguata informazione, pubblicata sul sito e copia cartacea inserita nel registro di classe.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena CUPELLO

Responsabile dell'Istruttoria: Elena Cupello

IPSEOA "SAN FRANCESCO"

Istituto Professionale Statale per l' Enogastronomia e l' Ospitalità Alberghiera
Via Sant'Agata - 87027 PAOLA (CS) - Tel. 0982.610327 - Fax 0982.621852
C.F. 86000530781 - C.M. CSRH07000Q
e-mail: csrh07000q@istruzione.it - PEC: csrh07000q@pec.istruzione.it
sito web: ipseoapaola.edu.it
Codice Univoco d' Ufficio UF6P2I

